CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 novembre 2012 (19.11)
(OR. en)

15880/12
ADD 1 REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)
2011/0273 (COD)

FSTR 71
FC 46
REGIO 123
SOC 905
AGRISTR 150
PECHE 457
CADREFIN 456
CODEC 2597

ADDENDUM 1 ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	13730/12, 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.:	COM (2011) 496 definitivo, COM (2011) 611 definitivo/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sulla gestione finanziaria

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative alla gestione finanziaria della proposta di regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento CTE.

Per il regolamento recante disposizioni comuni le modifiche evidenziate in grassetto indicano le modifiche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, rettificata il 14 marzo 2012 e modificata l'11 settembre 2012; per il regolamento CTE esse indicano le modifiche rispetto alla versione riveduta (corrigendum) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Considerando:

(48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove **evidenti** che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini **dell'esame e dell'accettazione** dei conti. **È opportuno che il periodo di interruzione duri fino a nove mesi, se uno Stato membro lo desidera, al fine di lasciare il tempo sufficiente per risolvere la situazione che ha dato origine all'interruzione, onde evitare la necessità di ricorrere a sospensioni.**

Articolo 2[1]

Definizioni

(14) "**spesa** pubblic**a**": qualsiasi **contributo pubblico** al finanziamento di interven**t**i la cui origine è il bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi del QSC, il bilancio di un organismo di diritto pubblico o il bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

(19) **[…] (**"chiusura modulata")

[1] **Alla luce del parere del Servizio giuridico del Consiglio del 12 novembre 2012 sulle questioni concernenti la "normativa applicabile dell'Unione e nazionale" e le rettifiche finanziarie e di irregolarità (doc. 16129/12), per ragioni di certezza del diritto saranno inserite in una fase successiva le definizioni di "irregolarità" e di "irregolarità sistemica".**

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC

TITOLO I

Principi di intervento dell'Unione per i Fondi del QSC

Articolo 6

[[…] Normativa **applicabile]**

[Per n<u>ormativa applicabile si intende la</u> normativa applicabile dell'Unione e **la relativa** normativa applicabile nazionale **<u>di attuazione cui</u>** gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi **<u>a norma delle disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo</u>**.**]**[1]

[1] **Il 12 novembre 2012 il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere giuridico scritto sulla questione della normativa applicabile dell'Unione e nazionale e delle rettifiche finanziarie e di irregolarità (doc. 16129/12). Tutti gli articoli pertinenti saranno esaminati in una fase successiva alla luce di detto parere.**

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, […] CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 66

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile l'articolo 13 del regolamento finanziario.

[Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.**]**[1]

---

[1] **Previa approvazione del QFP.**

Articolo 67

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del **[...]** saldo finale.

3. Per le forme di sostegno di cui al**l'**articol**o** 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e agli articoli **58 e 59, […] i costi calcolati sulla base applicabile** sono considerati spese ammissibili.

Articolo 68

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi […] e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi **[…]** e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 69

Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

[...]

Articolo 71

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti **[…]** e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro.

Articolo 72

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. **[**A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Le rate sono definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.**]**[1]

[1] **Previa approvazione del QFP.**

2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per **i […]** pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 73

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 74

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di **sei** mesi qualora:

   a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove **evidenti** che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

   b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

   c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo **59, paragrafo 5 del regolamento finanziario**.

   Gli Stati membri possono acconsentire a una proroga del periodo di interruzione di ulteriori 3 mesi.

2. L'ordinatore delegato **[…]** limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1**, a meno che non sia possibile individuare la parte delle spese in questione**. L'ordinatore delegato informa immediatamente **per iscritto** lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti […]

Articolo 75

[…]

Articolo 76

Termine per l'esame e l'accettazione dei conti **da parte della Commissione**

Entro il **31 maggio** dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione applica, conformemente **all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, le procedure per l'esame e l'accettazione** dei conti **e ne informa lo Stato membro conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo**. **[…]**.

2. **[…]**

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 77

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano **[**la normativa applicabile dell'Unione e nazionale**]**, anche per carenze **gravi** nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2. Una violazione della **[**normativa applicabile dell'Unione e nazionale**]** determina una rettifica finanziaria solo **[…] in relazione alle spese dichiarate alla Commissione e** ove ricorra una delle seguenti condizioni:

   a) la violazione ha **[…]** influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei Fondi del QSC **oppure, ove non sia possibile determinare l'entità di tale impatto a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto;**

   b) **[…]** la violazione **ha […]** influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione **oppure, ove non sia possibile quantificare l'entità dell'impatto a livello finanziario a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto**.

3. Nel decidere **l'applicazione e** l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione **rispetta il principio di proporzionalità tenendo** conto della natura e della gravità della violazione della **[**normativa applicabile dell'Unione e nazionale] e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

CAPO IV

DISIMPEGNO

Articolo 78

Principi

1. **[**Tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati.**]**[1]

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo del QSC.

4. La parte di impegni ancora aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

[1] **Previa approvazione del QFP.**

Articolo 79

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi **seguenti […]**:

   a) **la parte dell'impegno di bilancio per la quale gli** interventi **sono** sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

   b) **la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una richiesta di pagamento per** cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma**; o**

   c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione alla scadenza del termine per il disimpegno.

   Ai fini delle lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1**, lettere a) e b),** per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 80

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 78.

2. Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che approva il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC

TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA, […] CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 119

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo **della spesa** pubblic**a** erogat**a** ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 120

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo […] finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascun asse prioritario nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per l'asse prioritario che figurano nella domanda di pagamento. **[…]. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare come pagamenti intermedi o da recuperare a norma dell'articolo 130.**

2. Il contributo dei Fondi a un asse prioritario mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo **[…]** finale non deve essere superiore:

a) al**la spesa** pubblic**a** **ammissibile** indicat**a** nella domanda di pagamento per l'asse prioritario; e

b) al contributo dei Fondi per l'asse prioritario indicato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

3. **[…]**

Articolo 121

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascun asse prioritario:

a) l'importo totale delle spese ammissibili **sostenute** dai beneficiari **e** pagate nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato **nel sistema contabile** d**e**ll'autorità di certificazione;

b) l'importo totale del**la spesa** pubblic**a** **sostenuta ne**ll'attuazione degli interventi, come contabilizzato **nel sistema contabile** d**e**ll'autorità di certificazione;

c) **[…]**

2. Le spese **ammissibili** contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi **[…]** **calcolati sulla base applicabile**.

2 bis. Con riguardo ai regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

2 ter. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno degli Stati membri o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato intervento;

c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'intervento e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro e non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2022, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

2 quater. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi di cui al paragrafo 2 ter indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 2 ter, lettera c) e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, **condizioni uniformi relative al** modello per le domande di pagamento. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 143, paragrafo **3**.

Articolo122

Pagamento ai beneficiari

Le autorità di gestione si assicurano che i beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del**la spesa** pubblic**a […]**. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 123

Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di **certificazione** del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di **certificazione** prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 124

Pagamento del prefinanziamento

1. **[**Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

   a) nel 2014: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

   b) nel 2015: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

   c) nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

   Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.**]**[1]

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al 2022, esso è pari al 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione[2].

Articolo 125

[…]

---

1 **Previa approvazione del QFP.**

2 **L'articolo 124, paragrafo 2 in combinato disposto con le disposizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 1, sarà soggetto a riesame in una face successiva a seguito dell'accordo sul QFP.**

Articolo 126

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente**, in conformità dell'articolo 121, paragrafo 1,** una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile [1]**nel sistema contabile di tale autorità […]**. **L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.**

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima **della notifica alla Commissione della designazione delle** autorità di gestione **e di certificazione, conformemente all'articolo 113 bis […]**.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è stato inviato alla Commissione a norma dell'articolo 101.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 127

Disimpegno

1. [La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale **e** per i pagamenti intermedi **[…]** entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

[1] **La definizione di periodo contabile di cui all'articolo 2, punto 23 da rivedere.**

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020][1].

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

3. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.

4. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 13**3**, paragrafo 1 entro il **termine ivi stabilito**.

[1] **Previa approvazione del QFP.**

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti e chiusura

SEZIONE I

PREPARAZIONE DEI CONTI

Articolo 128

Preparazione dei conti […]

1. I conti **[…] di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione** per ciascun programma operativo. **I conti** coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascun asse prioritario:

   a) **l'importo totale di spese ammissibili contabilizzato nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione […] che è stato incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione conformemente all'articolo 121 e all'articolo 126, paragrafo 2 entro il 31 luglio successivo alla chiusura del periodo contabile e l'importo totale di spesa pubblica corrispondente […].**

   b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;

   c) **[…]**
   gli importi di prefinanziamento erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 e gli anticipi degli aiuti di Stato di cui all'articolo 121, paragrafo 2 ter;

   d) per ciascun asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. **Qualora uno Stato membro escluda dai conti le spese precedentemente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile in quanto soggette a una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità, la spesa totale o la parte di essa ritenuta legittima e regolare può essere inclusa in una domanda di pagamento intermedio relativa a successivi periodi contabili. […]**

3. Al fine di stabilire condizioni uniformi, la Commissione adotta, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, atti di esecuzione in cui è stabilito il modello per i conti.

Articolo 129

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 202**4** compreso, lo Stato membro trasmette**, entro i termini stabiliti dall'articolo 59 paragrafo 5 del regolamento finanziario**, i documenti **ivi elencati, ossia:**

a) i conti di cui all'articolo 128, paragrafo 1 relativi al precedente periodo contabile;

b) la dichiarazione di gestione e la relazione di sintesi di cui all'articolo 114, paragrafo 4, lettera e);

c) il parere di audit e il rapporto di controllo di cui all'articolo 116, paragrafo 5, punti i) e ii).

Articolo 130

Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione effettua un esame dei documenti presentati dallo Stato membro a norma dell'articolo 129. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 76, paragrafo 1.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di appurarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit senza riserve riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrano l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se è in grado o no di accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 76, paragrafo 1.

4. Qualora, per motivi imputabili allo Stato membro, non sia in grado di accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 76, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione mediante atto di esecuzione in cui specifica i motivi di tale decisione conformemente al paragrafo 1, nonché le azioni da intraprendere e i termini per il loro completamento. Alla scadenza del termine per il completamento di tali azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado o no di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 74 e 134.

6. **Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola** l'importo imputabile ai Fondi per **il** periodo contabile **e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. L**a Commissione tiene conto di quanto segue:

a) **gli importi nei conti […]** di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a) **e ai quali** si applica il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafio1, e dell'articolo 22; e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.

7. A seguito della procedura di cui al paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del sostegno dei Fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3 del regolamento finanziario.

8. Qualora, a seguito della procedura illustrata al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e in conformità del paragrafo 6, l'importo imputabile ai Fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In mancanza di tale accordo, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione,

in cui fissa un importo imputabile ai Fondi per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del sostegno dei Fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 136 e 137.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei […] conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 136 e 137.

Articolo 131

[…]

Articolo 132

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi **alle spese sostenute dai Fondi per** interventi **per i quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 5 000 000 di EUR** siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni **a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'intervento**. **Per tutti gli altri interventi, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'intervento completato.**

Questo periodo **può essere** interrotto in caso di procedimento giudiziario […] o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

1bis L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

2. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

3. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

4. **Allo scopo di fissare condizioni uniformi, la** Commissione **adotta, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2, atti di esecuzione per stabilire i metodi e i criteri di selezione sulla cui base, nell'applicazione del presente articolo,** i supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

SEZIONE II

CHIUSURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 133

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. **Entro la data del 2024 di cui all'articolo 59, paragrafo 5 del regolamento finanziario,** gli Stati membri presentano i seguenti documenti:

   a) **[…]**

   b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo; e

   c) i documenti di cui all'articolo **129** per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di **accettazione** dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

SEZIONE III

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 134

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze**, tali da compromettere il contributo dell'Unione al programma operativo,** per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) **non siano portate a termine azioni volte a soddisfare** una condizionalità ex ante **secondo le condizioni fissate all'articolo 17;**

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha **sostanzialmente** conseguito le tappe fondamentali **relative agli indicatori finanziari e di realizzazione e alle fasi di attuazione cruciali** stabilite nel quadro di riferimento dei risultati **secondo le condizioni fissate all'articolo 20**;

g) **[**lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo **21**, paragrafo **5**.**]**[1]

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

[1] **Previa approvazione del QFP.**

CAPO III

Rettifiche finanziarie

SEZIONE I

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 135

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei conti **[…]** del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per interventi oggetto della rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per interventi interessati da tale irregolarità sistemica.

SEZIONE II

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 136

Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

   a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

   b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 135 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

   c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai Fondi, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere l'ammontare di una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto**, conformemente al principio di proporzionalità,** della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su rapporti di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. **Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, q**ualora la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma operativo, riscontri una grave inadempienza nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, può applicare rettifiche finanziarie rispetto agli assi prioritari interessati, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 86, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono **ulteriori norme dettagliate relative a**i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

7. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, condizioni uniformi relative alla metodologia per l'applicazione di una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 137[1]

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

[1] **Riguardo alle questioni di cui al paragrafo 6, sarà aggiunto in una fase successiva un nuovo considerando.**

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4 bis. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6, lo Stato membro può riutilizzare i Fondi interessati conformemente all'articolo 135, paragrafo 3.

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

6. **[…] Qualora** la Commissione**, nell'esercizio delle sue responsabilità a norma dell'articolo 65,** o la Corte dei conti europea rilevi irregolarità **che dimostrano gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e che, prima di tale rilevamento, non erano state individuate nella dichiarazione di gestione, nel rapporto annuale di controllo e nel parere di audit presentati alla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 5 del regolamento finanziario, né in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione, e che non sono state oggetto di adeguate misure di riparazione da parte dello Stato membro, le conseguenti rettifiche finanziarie comportano una riduzione del sostegno dei Fondi al programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, per gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo s'intendono carenze per le quali sono necessari sostanziali miglioramenti dei sistemi, che espongono i Fondi a un rischio significativo di irregolarità sistemiche e la cui esistenza non è compatibile con un parere di audit senza riserve sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. La valutazione delle gravi carenze è basata sulla [normativa applicabile dell'Unione e nazionale] al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, dei rapporti annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 per stabilite ulteriori norme dettagliate relative ai criteri da utilizzare per la valutazione delle carenze gravi che potrebbero determinare rettifiche nette, e i principali tipi di carenze gravi.**

Al momento di decidere l'applicazione e l'importo di una rettifica finanziaria, la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 130, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 128, paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevati dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

Articolo 138

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio[1].

Articolo 139

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

---

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25

Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2. L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati da recuperare a causa di irregolarità. I beneficiari rimborsano al capofila gli importi indebitamente versati.

3. Se il capofila non può garantire il rimborso da parte degli altri beneficiari o se l'autorità di gestione non può garantire il rimborso da parte del capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha la propria sede il beneficiario ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi relativi al bilancio generale dell'Unione, conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti, come stabilito dal programma di cooperazione.

Articolo 26

Uso dell'euro

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari **[…]** **al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state sostenute o nel mese in cui sono state presentate all'autorità di gestione o al controllore per verifica, conformemente all'articolo 20, ovvero nel mese in cui il rendiconto delle spese è stato presentato al capofila. Il metodo prescelto è indicato nel programma di cooperazione e si applica a tutti i beneficiari.**

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.